

PERCEPITO DIRITTO
DI REGISTRAZIONE

Handwritten initials

SENT. N. 6588
/96

06895/00298

ERON. 30604

Rep. 5295/04

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZ. XII CIVILE

| | |
|-----------------------|-------|
| TRIBUNALE CIVILE | _____ |
| UFFICIO CO | _____ |
| <i>Av. Sposato</i> | _____ |
| <i>Ex [unclear]</i> | _____ |
| <i>[unclear]</i> | _____ |
| <i>[unclear]</i> | _____ |
| Uso [unclear] | _____ |
| Dikzi [unclear] | _____ |
| Bc [unclear] | _____ |
| Scrt [unclear] | _____ |
| <i>[unclear]</i> | _____ |
| Roma, [unclear] | _____ |
| <i>[unclear] 2004</i> | _____ |
| <i>[unclear]</i> | _____ |

il giudice unico:

dott. NICOLA ARCHIDIACONO

ha emesso la seguente

SENTENZA ART. 59 Lett. d - D.P.R. n. 131/86

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 06835/00298 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 1998/1999 posta in deliberazione all'udienza del 11.06.2003 e vertente

TRA

[redacted] CATERINA vedova **[redacted]**, in proprio e quale esercente la potestà sulle figlie minori:

[redacted]

PARTE ATTRICE

elett. dom. ta in Roma, Via G. Nicotera n. 24 presso lo studio del procuratore avv. to F. Sposato che la rappresenta e difende per procura generale alle liti del 06.10.1997 a rogito Notar **[redacted]** DD.RR.

di Catanzaro, Crotone, Lamezia Terme Vibo Valentia, Rep. N. 12284

[redacted]

INTERVENUTO

el. te dom. to in Roma, Via G. Nicotera n. 24, presso lo studio dei proc. ri avv. ti **[redacted]**

[redacted] che lo rappresentano e difendono per procura speciale alle liti in foglio separato

"BERNESE ASSICURAZIONI" S.P.A. corrente in CH - 3001 BERNA, in persona dei legali

appresentanti pro tempore

Handwritten signature

PARTE ATTRICE

el.te dom.ta in Roma, Via Pio IV N. 74

S.R.L. [redacted], corrente in CH - 6105

SCHACHEN (SVIZZERA), in persona del legale rappresentante pro tempore

PARTE ATTRICE

el.te dom.te in Roma, Via Pio IV N. 74, entrambe rappresentate e difese dagli avv.ti [redacted],
[redacted], il primo per procura generale alle liti 16.06.1997 per atto Notaio C [redacted] di
Berna, gli altri per procura speciale alle liti apposta in calce all'atto di citazione

POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del Presidente pro tempore

elett.te dom.ta in Roma, V.le Europa n. 190 -

CONVENUTA

presso lo studio dei procuratori avv.ti [redacted] che la rappresentano e difendono per
procura speciale alle liti apposta a margine di comparsa di risposta

[redacted]

CONVENUTO

el.te dom.to in Roma, Via V. Cortese n. 176, presso lo studio dei proc.ri avv.ti T.A. [redacted],
[redacted], per procura speciale alle liti apposta in calce a memoria depos. il 31.01.2000

ASSITALIA "LE ASSICURAZIONI D'ITALIA" S.P.A., in persona del legale rappresentante pro
tempore

PARTE CONVENUTA

el.te dom.ta in Roma, Via Marziale N. 36, presso lo studio del proc.re avv.to [redacted], che la
rappresenta e difende per procura speciale alle liti apposta in calce alla copia notificata dell'atto di
citazione

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e
difeso dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, dom.to in Roma Via dei Portoghesi n.

CONVENUTO

[redacted] S.p.A., corrente in Varzi in persona dei legali rappresentanti pro tempore

PARTE CONVENUTA

el.te dom.ta in Roma, Via Stazione di S. Pietro n. 45, presso lo studio degli avv.ti e proc.ri V.

[redacted] Penarrese, [redacted] ti, che la rappresentano e difendono per procura speciale alle liti apposta in calce alle copie notificate dell'atto di citazione

ZURIGO ASS.NI S.A. - Rappresentanza Generale per l'Italia - S.p.a, in persona del legale rappresentante, con sede legale in Milano - PARTE CONVENUTA

el.te dom.ta in Roma, Via Padova n. 90, presso lo studio del proc.re avv.to [redacted] che la rappresenta e difende per procura speciale alle liti apposta in calce alla copia notificata dell'atto di citazione

[redacted], res. in Volpedo (AL), Via [redacted]

CONVENUTO CONTUMACE

[redacted] RICCARDO [redacted]

PARTI INTERVENUTE

el.te dom.te in Roma, Via G. Nicotera n. 24, rappresentate e difese dal proc.re avv.to F. SPOSATO, per procura speciale alle liti a margine della comparsa di intervento

[redacted]

PARTE INTERVENUTA

el.te dom.ta in Roma, Via G. Nicotera n. 24, rappresentata e difesa dai proc.ri avv.ti F. SPOSATO, G. SPOSATO, [redacted], per procura speciale alle liti a margine della comparsa di intervento

[redacted]

PARTE INTERVENUTA



el. te dom.ta in Roma, Via G. Nicotera n. 24, rappresentata e difesa dai proc.ri avv.ti F. SPOSATO

G. SPOSATO, [redacted], per procura speciale alle liti a margine della comparsa di intervento

[redacted]

el. te dom.ta in Roma, Via G. Nicotera n. 24, rappresentata e difesa dai proc.ri avv.ti F. SPOSATO

G. SPOSATO, [redacted], per procura speciale alle liti a margine della comparsa di intervento

[redacted]

PARTE INTERVENUTA

INTERVENUTO

el. te dom.to in Roma, Via G. Nicotera n. 24, rappresentato e difeso dai proc.ri avv.ti F. sposato,

SPOSATO, [redacted], per procura speciale alle liti a margine della comparsa di intervento

[redacted]

PARTE INTERVENUTA

el. te dom.ta in Roma, Via G. Nicotera n. 24, rappresentata e difesa dagli avv.ti e proc.ri F.

SPOSATO, G.SPOSATO, [redacted], per procura speciale alle liti a margine della comparsa di intervento

OGGETTO: Circolaz. ^Astradale (incl. P.a.) morte

All'udienza di precisazione delle conclusioni dell'11.06.2003 i procuratori delle parti costituite così concludevano:

come dalle rispettive dichiarazioni ricevute a verbale di udienza a norma dell'art. 189 C.P.C.

Svolgimento del processo

La parte attrice [redacted] Caterina, in proprio e quale esercente la potestà sulle figlie minori [redacted]

[redacted], con il ministero del difensore, proponeva al Tribunale Civile di Roma

mediante citazione a comparire ritualmente notificata alle parti convenute in date 17/19.02.1998,

domanda giudiziale per il risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non subiti in conseguenza della

morte del prossimo congiunto [redacted], avvenuta il giorno [redacted] alle ore [redacted]

[Handwritten signature]

O, per un sinistro stradale verificatosi sul tratto della tangenziale OVEST Progressiva all'altezza del Km. 6,259 sulla carreggiata SUD in direzione di Novara, per uno scontro tra l'autoarticolato Volvo [redacted] condotto dalla vittima quale suo autista, e l'autotreno con rimorchio IVECO 190, tg. PV 745160, condotto da [redacted], di proprietà della S.N.C. [redacted]


O, [redacted] munito di copertura assicurativa per la R.C.A. concessa da polizza emessa da Zurigo Assicurazioni S.P.A., percorrente la stessa strada in opposta direzione di marcia e invadente la carreggiata di sinistra dopo avere oltrepassato la lamiera metallica divisoria delle due carreggiate per una perdita di controllo da parte del suo autista conseguente ad un precedente urto accaduto sulla carreggiata della Tangenziale OVEST nella direzione NORD per contatto con l'autoarticolato FIAT IVECO 190 [redacted], composto anche dal semirimorchio tg. Roma 073061, di proprietà del Ministero delle Poste e Telecomunicazioni, condotto da [redacted], munito di copertura assicurativa per la R.C.A. concessa da polizza NR. 90 - 337000 fog. 166 emessa da Assitalia S.P.A., valida dal 31.12.1996 al 31.12.1997.

a La parte attrice determinava le sue richieste risarcitorie per sé e per le figlie minori nella misura complessiva di lire 5.040.336.000, oltre a rivalutazione monetaria e interessi di legge dal giorno del fatto illecito.

i Si costituivano in giudizio nelle forme e nei termini rispettivamente stabiliti dalla legge negli artt. 165 - 166 - 167 C.P.C. la part [redacted] Caterina, e le parti convenute Ministero delle Poste e Telecomunicazioni, [redacted], Assitalia "Le Assicurazioni d'Italia" S.P.A., Ditta [redacted], Zurigo Assicurazioni S.A. - Rappresentanza Generale per l'Italia - S.P.A.,

le quali a mezzo dei rispettivi procuratori depositavano le loro comparse di risposta per contraddire la esposizione dei fatti e degli elementi di diritto della domanda risarcitoria proposta da parte danneggiata, in tema di responsabilità dei conducenti dei veicoli assicurati e in tema di liquidazione monetaria dei danni, con le relative conclusioni. Veniva dichiarata la contumacia del convenuto

[redacted] non comparso.



Esteso il contraddittorio alla parte Ente Poste Italiane S.p.a., a cura della parte attrice, e intervenute
- nel giudizio le altre parti danneggiate [redacted]
- quali genitori del defunto [redacted] era riunito al presente procedimento civile altro
procedimento successivamente instauratosi su domanda giudiziale proposta mediante citazione
introduttiva ritualmente notificata in data 29/30.12.1998 alle parti convenute S.P.A. "Le
Assicurazioni d'Italia" Assitalia, S.P.A. Ente Poste Italiane, S.P.A. Zurigo Assicurazioni, S.N.C.
[redacted] dalle parti attrici Bernese Assicurazioni S.P.A. e S.R.L. [redacted]
[redacted], per il risarcimento dei danni, a titolo di surrogazione la prima quale impresa
assicuratrice, a titolo diretto la seconda quale parte danneggiata, cagionati nel sinistro
all'autoarticolato guidato da [redacted], composto dal trattore marca "Volvo" tg. LU
12740(CH), e dal semirimorchio frigorifero tg. LU 16839(CH), di proprietà della Ditta [redacted]
S.R.L., determinati in termini monetari in FR. Sv. 221.586,60 a favore di Bernese e in Fr. Sv.
52.407,50 a favore di [redacted]



Nel corso del giudizio su istanza di parte attrice [redacted] Caterina, quale avente diritto al risarcimento
per sè e per le figlie minori, proposta ai sensi dell'art. 24 L. N. 990 del 1969, il Giudice designato in
data 25.02.2000 con apposita ordinanza assegnava le somme di lire 240.000.000 al coniuge e di lire
80.000.000 a ciascuna delle figlie minori della vittima, da imputarsi nella liquidazione definitiva del
danno, ponendone il pagamento a carico di Assitalia S.P.A. e di Poste Italiane S.p.a. in solido.

Svoltasi la fase processuale di trattazione e di formulazione delle deduzioni istruttorie, ai sensi degli
artt. 183-184 C.P.C., il giudice a norma dell'art. 186 C.P.C. dava i provvedimenti necessari
disponendo l'ammissione dei mezzi di prova orale proposti dalle parti e l'espletamento di
consulenze tecniche d'ufficio in materia di medicina legale sulle persone danneggiate [redacted]
Caterina [redacted], a mezzo dell'esperto nominato in
persona del Dr. [redacted].

ute Nel corso dell'istruzione probatoria erano sentiti sui fatti oggetto di prova numerosi testimoni ammessi, anche mediante assunzione fuori della circoscrizione del Tribunale di Roma, a cura del Giudice delegato, e mediante rogatorie all'Autorità Svizzera.

Compiute le formalità di conferimento dell'incarico peritale, il consulente nominato Dr. [redacted] procedeva allo svolgimento delle indagini demandategli per acquisire i dati obiettivi e le valutazioni medico - legali essenziali per rispondere ai quesiti preventivamente formulati dal Giudice, e redigeva le relazioni scritte depositate in cancelleria in data 19.03.2003.

Nell'udienza fissata in data 02.04.2003 per esame delle relazioni peritali scritte e per eventuale precisazione delle conclusioni, si costituivano in giudizio come parti intervenute volontariamente per spiegare domanda di risarcimento dei danni cagionati dalla morte di [redacted] avvenuta nel sinistro stradale de [redacted] i fratelli della vittima [redacted]

[redacted] depositando ciascuno a mezzo di procuratore a norma dell'art. 267 c.p.c. una comparsa formata ex art. 167 C.P.C.

Precisate le conclusioni definitive dai difensori delle parti costituite nell'udienza dell'11.06.2003, il Giudice assegnava i termini indicati nell'art. 190 C.P.C. e si riservava di pronunciare la sentenza a norma dell'art. 281 quater C.P.C.

Motivi della decisione

In linea pregiudiziale si deve affermare la inammissibilità delle domande nuove di risarcimento dei danni proposte dalle parti intervenute Lapira quali fratelli della vittima [redacted] dopo lo svolgimento delle fasi processuali di prima comparizione delle parti, di trattazione e di istruzione probatoria della causa, mediante deposito delle rispettive comparse di intervento a norma dell'art. 267 C.P.C., in riferimento alle preclusioni operanti in base alle disposizioni contenute nel comma secondo dell'art. 268 C.P.C., disciplinanti l'intervento volontario del terzo ex art. 105 e i poteri spettanti all'interveniente in relazione al tempo in cui si verifica il suo ingresso nel processo.

Si deve a tale proposito precisare che la riforma dell'articolo in oggetto, insieme con quella degli articoli 269- 271 C.P.C., è stata dettata dall'esigenza di adeguare la disciplina delle modalità con cui


[redacted] 7

avviene l'intervento di terzi nel processo con la nuova struttura impressa alla fase introduttiva del giudizio.

Il nuovo testo riconferma, sia pure in termini parzialmente diversi, un principio già contemplato dall'originario comma secondo dell'articolo, secondo il quale il terzo interveniente in un giudizio già pendente deve accettare il procedimento nello stato in cui si trova, e non può sottrarsi alle preclusioni già verificatesi a carico delle altre parti, altrimenti, la costituzione del terzo interveniente potrebbe costituire una semplice e comoda elusione delle preclusioni e delle decadenze già consolidate nel processo.

Ora, se si considera che nel testo novellato dagli artt. 183- 184 C.P.C., la prima udienza di trattazione segna un limite temporale al di qua del quale risulta preclusa alle parti sia la facoltà di precisare o modificare la domanda, di proporre eccezioni o conclusioni, sia la facoltà di formulare nuove istanze istruttorie e di produrre nuovi documenti, si deve logicamente affermare in base alle nuove norme processuali che l'intervento autonomo del terzo diretto a proporre una domanda nuova, in via principale e senza l'esigenza posta dall'integrazione necessaria del contraddittorio, ex art. 102 C.P.C., e a produrre nuovi documenti con riguardo alla esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della sua richiesta risarcitoria svolta contro parti già presenti in causa, si appalesa come manifestamente inammissibile per la sua intempestività rispetto ai termini già assegnati alle altre parti nella fase di trattazione della causa e rispetto alle preclusioni ormai consolidate nei confronti delle medesime, senza che possa essere data una possibilità di riapertura dei termini espressamente prevista per cause non imputabili alla parte a norma dell'art. 184 bis C.P.C., affatto diverse dallo svolgimento di un intervento volontario autonomo in luogo della proposizione di una ordinaria domanda mediante citazione introduttiva di un nuovo giudizio ex art. 163 C.P.C.

In conclusione, esaminata la fase processuale di trattazione della causa, ai sensi degli artt. 183- 184 C.P.C., e con riferimento al regime delle preclusioni imposte dalle parti, come viene eliminata completamente la possibilità di proporre domande nuove, di precisare e modificare le domande



del
to
zio

delle eccezioni e delle conclusioni, nonché di formulare nuove deduzioni istruttorie e, soprattutto, di produrre nuovi documenti, volendo le preclusioni sopra evidenziate anche per le prove documentali, si deve ritenere il terzo interveniente spiegante domanda autonoma e principale, a norma dell'art. 105, comma primo, e non semplicemente per sostenere le ragioni di una delle parti in conformità ad un proprio interesse, e al di fuori dei casi previsti dagli artt. 110- 11 C.P.C. di successione nel processo a titolo universale o a titolo particolare, come parte soggetta alla stregua delle altre parti già partecipanti al giudizio e tempestivamente costituite, soggetto alle regole vigenti sulle preclusioni, imponenti al Giudice di escludere dai temi della sua decisione, e preventivamente dai temi relativi alla trattazione ed istruzione della causa, le ragioni di fatto e di diritto esposte nella domanda nuova del terzo.

DN
CANTU

e
e

Difatti, la preesistente definitiva fissazione delle questioni pregiudiziali, preliminari, di merito e istruttorie determina una chiara inammissibilità delle stesse questioni introdotte dalla domanda nuova spiegata nell'atto di intervento del terzo, e impedisce in linea con la riforma processuale una vietata e non contemplata regressione del processo in fasi ormai da tempo esaurite e non più rinnovabili, altrimenti, in caso contrario, si dovrebbe pervenire alla assurda e ingiustificata conclusione in base alla quale si dovrebbero nuovamente assegnare alle altre parti controinteressate i termini previsti negli artt. 183 - 184 per consentire le controdeduzioni di merito e istruttorie, al fine di assicurare la salvaguardia del contraddittorio processuale e del diritto di difesa.

it

Difatti, le stesse parti controinteressate a fronte della proposizione tardiva di una domanda nuova nell'atto di intervento ex art. 267 C.P.C., si sono riferite nelle loro istanze ai termini previsti dagli artt. 183- 184 C.P.C.

E' stato dunque assunto dalle parti controinteressate un contegno processuale univocamente contrario ad una una accettazione passiva del contraddittorio sulla domanda nuova del terzo interveniente, e naturalmente le loro istanze per una assegnazione di termini a difesa per controdedurre in linea pregiudiziale e in linea di merito non sono state accolte non in quanto infondate nella sostanza, bensì in quanto inutili per gli evidenti profili di inammissibilità della,

MA

domanda intempestiva e per le imprescindibili esigenze di celerità nel giudizio confermate dall'art. 11 Cost. novellato in tema di giusto processo, e dal cennato nuovo regime delle preclusioni introdotto dalla riforma processuale negli artt. 180 - 183 - 184 C.P.C., di cui anche l'art. 268, comma secondo, rappresenta una coerente esplicazione.

E' stata, inoltre, formulata eccezione da parte attrice [redacted] Caterina diretta a contestare la validità e utilizzabilità delle prove testimoniali assunte ad iniziativa delle altre parti attrici nella causa riunita Bernese Assicurazioni S.P.A. e [redacted] S.R.L. mediante rogatoria internazionale dell'Autorità svizzera per asserita violazione del principio del contraddittorio, con riferimento alla mancata comunicazione dell'udienza di escussione dei testimoni indicati da parte delle Preture Svizzere competenti per l'assunzione della prova.

Sulla questione processuale introdotta dall'eccezione proposta dal difensore di parte attrice in verbale di udienza si deve osservare che la contestazione sulla validità dell'atto processuale di assunzione della prova mediante rogatoria estera si rivela palesemente infondata per due diversi motivi: in sede preliminare si deve ravvisare una chiara carenza di legittimazione a proporre eccezione per difetto di interesse di [redacted] Caterina verso una prova acquisita per l'istruzione probatoria di una diversa causa promossa per una diversa domanda di risarcimento, anche se la riunione ha determinato lo svolgimento simultaneo di entrambi i processi, da altre parti attrici oltretutto aventi interessi identici e non contrapposti riguardo all'accertamento delle responsabilità del sinistro stradale, e indifferenti rispetto alla determinazione dei danni subiti e alla liquidazione del risarcimento, stante l'ovvia considerazione che entrambe le parti, congiunti della vittima [redacted] e assicuratrice e proprietaria dell'autoveicolo distrutto nell'incidente, avente come autista proprio la vittima, non possono assumere posizioni tra loro confliggenti bensì di adesione reciproca, in sede procedurale l'art. 11, comma secondo, della Convenzione dell'AJA del 02.03.1954, ratificata e resa esecutiva in Italia, con Legge N. 4/1957, prevede la possibilità per la parte interessata di essere informata della data e del luogo di espletamento della prova per rogatoria estera



te dall'a
ni
268,
validit
sa riun
orità
ta
re


previo adempimento dell'onere di proporre al Giudice tempestiva istanza per fare richiedere le indispensabili informazioni all'Autorità estera.

Detto onere non risulta assolto dalla parte [redacted] Caterina e di conseguenza detta omissione consente di escludere che sia stato arrecato pregiudizio al contraddittorio e ai diritti di difesa di detta parte, anche se si deve ribadire la fondata opinione della completa assenza di un interesse della parte [redacted] ad assistere alla assunzione di un mezzo di prova di esclusiva pertinenza del processo riunito afferente una diversa domanda di risarcimento di danni materiali, non interferente con l'accertamento dei suoi diritti posti a fondamento della domanda giudiziale della causa antecedentemente instauratasi: nè la successiva convenzione dell'Aja del 18.03.1970, resa esecutiva in Italia con Legge N. 745/1989 ha introdotto modificazioni alla precedente disciplina procedimentale, tali da rivedere il precedente indirizzo interpretativo.

Per altro, si deve pure considerare che la nullità delle rogatorie estere per espletamento avvenuto senza preventivo avviso del procuratore della parte della data della assunzione della prova ammessa, viene sanata ove non sia tempestivamente dedotta su eccezione di parte nella prima udienza successiva al deposito dell'atto innanzi al Giudice che ha disposto la rogatoria, trattandosi di materia affidata alla disponibilità delle parti, ai sensi dell'art. 157, 2° comma, C.P.C. (Cass. N. 2241/1981).

Nel caso di specie all'udienza istruttoria svoltasi in data 29.11.2001, l'avv.to Sposato nelle sue deduzioni difensive ha rilevato la inattendibilità della prova testimoniale assunta per rogatoria all'Autorità svizzera, e ha proposto eccezione di nullità degli atti processuali senza esporre neppure con cenni brevi e sintetici i motivi di invalidità della rogatoria così da rendere non seria e inesaminabile la sua contestazione nel processo.

L'omessa precisazione delle cause di nullità delle prove testimoniali raccolte con rogatoria internazionale deve fare considerare come non proposta l'eccezione in materia, con conseguente sanatoria per acquiescenza delle rogatorie, appalesandosi non rilevante la formulazione dei motivi della proposta eccezione solo in successiva udienza.



Nel merito della causa si deve osservare che la valutazione processuale effettuata ai sensi degli artt. 115 - 116 C.P.C. degli elementi probatori utili per la formazione del convincimento del Giudice, desumibili dalla lettura della relazione informativa conclusiva e finale di P.G., relativa all'incidente stradale con esito plurimortale verificatosi verso le ore 11.40 del 05.09.1997, all'altezza della progressiva chilometrica 6 + 259 della Tangenziale ovest in territorio del Comune di Milano, redatta dai componenti della pattuglia dipendente della Sottosezione Autostradale di Milano OVEST di Polizia Stradale, contenente esatta identificazione dei veicoli e delle persone coinvolte, sommarie informazioni rese dai testimoni e dichiarazioni spontanee rese dalle persone sottoposte ad indagine, rilievi descrittivi del campo del sinistro, delle condizioni meteorologiche, della visibilità e del traffico, danni visibili riportati dai veicoli, accertamenti tecnici e rilevazioni planimetriche, e dalla lettura delle prove orali assunte nel corso di istruzione probatoria mediante esame dei testimoni e interrogatorio formale, nonché delle prove documentali allegare, consente di pervenire ad una seria ed esauriente ricostruzione delle circostanze e delle modalità di svolgimento del sinistro al fine di individuare la condotta dei conducenti e di accertare la responsabilità nella produzione dell'evento dannoso.

Si deve premettere che il campo del sinistro è costituito dalla carreggiata nord e sud della Tangenziale OVEST di Milano, nel tratto compreso tra le chilometriche 6 + 200 e 6 + 300, con andamento rettilineo e pianeggiante, con tre corsie di scorrimento per ogni senso di marcia e con annesso sulla destra le corsie riservate per i veicoli provenienti dallo svincolo di Via Novara SS 11 verso l'uscita Molino - Dorino e viceversa.

Il tratto è delimitato sia a destra che a sinistra da guardarail spartitraffico.

Il tempo era sereno, la visibilità era ottima, il traffico era intenso.

Verso le ore 11.40 del [REDACTED], [REDACTED] alla guida dell'autoarticolato IVECO 190 tg. Roma 45779N - ROMA 073061, con agganciato il semirimorchio Zorzi, percorreva la Tangenziale OVEST di Milano, proveniente da Linate e diretto verso Torino, impegnando la prima corsia di



marcia riservata ai veicoli lenti, ad una velocità di Km/h95, come accertato dalla verifica del tracciato del cronotachigrafo regolarmente inserito.

██████████, a causa di un improvviso rallentamento della velocità dei veicoli che lo precedevano sulla stessa corsia di marcia, presumibilmente dovuto al traffico esistente in prossimità e in

corrispondenza del cennato svincolo di uscita e di immissione nella Tangenziale Ovest di Molino -

Dorino, fu costretto ad azionare con energia il sistema frenante del suo autoarticolato e contemporaneamente a compiere una manovra di emergenza consistita in una deviazione verso

sinistra, così impegnando la corsia centrale di sorpasso della carreggiata e ostruendo lo spazio stradale all'autotreno IVECO 190 con agganciato il rimorchio Cardi tg. PV 745160 - PV 14527

condotto da ██████████ al momento precedente con assetto regolare di marcia sulla stessa corsia centrale e in fase di sorpasso dell'altro autoarticolato in ragione della repentina azione frenante subita da quest'ultimo con immediata decelerazione.

Difatti, i verbalizzanti nel riscontrare sul fondo stradale le tracce del sinistro notarono e riportarono anche graficamente sulla carreggiata Nord sulla prima corsia riservata ai veicoli lenti estese tracce di scarrocciamento volgenti a sinistra e sconfinanti nella corsia centrale, attribuibili

all'autoarticolato condotto da ██████████.

Sono appunto le tracce di abrasione gommosa prodotte sul manto stradale dalla sottoposizione delle ruote dell'autoarticolato ad una azione frenante rivelatasi improvvisa e scomposta, come dimostrano la irregolarità dovuta allo scarrocciamento e alla traiettoria obliquante a sinistra del veicolo in frenata.

Si verificò di conseguenza un urto tra i due articolati sulla corsia centrale in corrispondenza del termine delle anzidette tracce di scarrocciamento, dove diviene più marcata la deviazione a sinistra dell'autoarticolato di Bisicchia, e in base alla precisa descrizione dei danni riportati da detto veicolo e dall'altro autoarticolato si possono individuare i punti di contatto nella parte posteriore laterale sinistra del semirimorchio del veicolo targato Roma e nella parte anteriore destra del veicolo

targato PV.



Ora, la chiarissima deposizione testimoniale resa in giudizio dal testimone oculare [redacted], conforme e coerente con le prime sommarie informazioni rese alla P.G., avente nel sinistro ottimo e preferenziale visuale rispetto a tutti gli altri per la sua posizione privilegiata di conducente di veicolo immediatamente preceduto sulla stessa carreggiata dagli autoarticolati urtatisi, consente di confermare in termini univoci e inconfutabili, avvalorati pure dai dati obiettivi acquisiti e dalle dichiarazioni spontanee ricevute dai conducenti coinvolti [redacted] la circostanza del repentino spostamento sulla corsia centrale dell'autoarticolato di [redacted] prima procedente sulla corsia destra di marcia, e che detto repentino spostamento provocò l'urto con l'autoarticolato di [redacted] procedente sulla corsia centrale e viaggiante ad una velocità superiore all'altro autoarticolato ed in fase di sorpasso dello stesso.

Sono stati anche puntualmente confermati i dati e le tracce di P.G. sulle parti delle sagome degli autoarticolati entrate in collisione, e viene pure confermata la circostanza della frenata a cui il conducente [redacted] sottopose il suo veicolo, percepita visivamente dal testimone dalla osservazione di una notevole emissione di fumo dalle ruote prodotta dalla fase di bloccaggio. Si deve ritenere accertata anche sulla base delle notizie acquisite dalla relazione informativa di P.G. la circostanza secondo la quale nello spazio percorso dagli autoarticolati in movimento nella fase di collisione, determinabile in almeno 25 metri in riferimento alla velocità tenuta dall'autoarticolato di [redacted] non soggetto ad azione frenante, l'autoarticolato di [redacted] proseguì la marcia nella sua nuova traiettoria obliquante a sinistra fino a tagliare tutte e tre le corsie di marcia, prima di riprendere una posizione allineata all'asse stradale, e così sospinse nel senso letterale del termine l'autoarticolato di [redacted] verso sinistra, assecondando anche la manovra di emergenza compiuta da quest'ultimo, consistita nella marcata deviazione a sinistra per reperire uno spazio indispensabile per transitare in ragione della evidente differenza di velocità tra l'automezzo sorpassato ed il suo veicolo.

Detto particolare sulla dinamica del sinistro stradale viene univocamente confermato anche dalle tracce di scarrocciamento rilevate sul piano stradale certamente attribuibili all'autoarticolato FIAT

M

190 tg. PV 745160, riportate graficamente in planimetria, inizianti proprio in prossimità della striscia discontinua divisoria della corsia centrale di marcia e della corsia di sinistra e impresse con andamento marcato oblique a sinistra dal detto articolato sulla superficie asfaltata dell'intera corsia di sinistra, fino alla collisione con il guardrail esistente quale elemento di divisione e di protezione posto tra le due carreggiate.


A questo punto si può affermare che la fase della ricostruzione dinamica del sinistro stradale rilevante per l'attribuzione ai conducenti coinvolti di una responsabilità nella produzione del sinistro si è esaurita, perchè nelle fasi successive all'abbattimento del guardrail centrale e all'invasione della carreggiata opposta compiuta dall'autotreno FIAT IVECO 190 di [redacted] non si possono ravvisare elementi di colpa nella sequenza di collisioni veicolari così come già descritta nella relazione informativa di P.G.

Difatti l'autoarticolato ormai privo di controllo del conducente investì l'autocarro FIAT IVECO 49 tg. PR 538749 guidato da [redacted], contro il quale collise con la propria parte anteriore destra scaraventandolo verso il margine destro della carreggiata SUD, e poi urtò con la fiancata destra della cabina contro la fiancata sinistra del trattore stradale Volvo condotto da [redacted] procedente sulla prima corsia di destra.

Quest'ultimo, nel tentativo di evitare la collisione e per l'effetto del violento urto ricevuto, deviò a sua volta verso destra sciacciando ulteriormente contro il guardrail l'autocarro di [redacted].

Nel contesto il rimorchio Cardi PV 14527 staccatosi dalla motrice, investì l'autovettura Fiat Brava tg. AN 666RF intestata a S.r.l. [redacted] e condotta da [redacted], procedente in posizione retrostante rispetto all'autocarro di [redacted].

In merito al comportamento di guida assunto da [redacted] nel frangente, si deve osservare che la disposizione contenuta nell'art. 149, comma primo, del Nuovo Codice della Strada pone l'obbligo al conducente che segue altri veicoli antistanti, procedenti sulla stessa carreggiata e nella stessa direzione, una distanza di sicurezza tale da potere ovviare a tutte le situazioni di pericolo che si possono delineare, con particolare riferimento alla possibilità di un tamponamento, quale





eventualità tipica nella marcia dei veicoli susseguentisi, e da garantire in ogni caso l'arresto tempestivo e da evitare collisioni con i veicoli antistanti.

Altra norma contenuta nell'art. 141, commi primo, secondo, terzo, impone al conducente di regolare la velocità del veicolo con riguardo alle caratteristiche, allo stato, al carico del veicolo stesso, alle caratteristiche, allo stato, al carico del veicolo stesso, alle caratteristiche e alle condizioni della strada, per evitare ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose, di conservare il controllo del proprio veicolo e di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, di regolare in particolare la velocità in prossimità delle intersezioni (3, N. 25 - 26), anche se si tratta di intersezioni a livelli sfalsati (sovrappassi, sottopassi, rampe).

E' un fatto accertato, ampiamente ammesso dallo stesso [redacted] che numerosi veicoli lo precedevano sulla sua corsia di marcia e che in corrispondenza dello svincolo di entrata e di uscita prossimo si verificò un deciso rallentamento del traffico causato verosimilmente dal traffico intenso e dalle immissioni e uscite dei veicoli circolanti sulla corsia di destra.

Si deve considerare, inoltre, in difetto di rilievo contrario della P.G., la regolare collocazione sulla sede stradale di segnaletica idonea a preavvertire gli utenti dell'esistenza di un prossimo svincolo.

Dunque [redacted] era preventivamente consapevole che le condizioni e le caratteristiche della strada e del traffico imponevano in quella particolare situazione della circolazione di moderare preventivamente e in misura adeguata la velocità dell'autoarticolato, al momento tenuta ad un livello elevato di Km./h. 95, per soddisfare le esigenze di sicurezza e di conservazione del controllo del veicolo, e per mantenere nel contesto una distanza di sicurezza idonea a consentirgli un rallentamento nel tempo e nello spazio disponibili.

Al contrario, la violazione di dette norme disciplinanti la circolazione determinò una condotta di guida manifestamente irregolare e pericolosa dell'utente della strada, contraddistinta da una vera e propria manovra di fortuna e non di sorpasso, come dimostrano le tracce di scarrocciamento impresse sul manto stradale per diversi metri con andamento irregolare ed evidenzianti un pessimo controllo del veicolo e una manovra dettata dall'emergenza in condizioni di assoluta insicurezza e

[Handwritten signature]

palesemente affrettata, per evitare un sicuro tamponamento con il veicolo che precedeva in chiara fase di rallentamento.

La responsabilità colposa di [redacted] appare dunque manifesta, se si considera che il medesimo omise di diminuire per tempo la velocità e di mettere in pratica un congruo distanziamento preventivo rispetto al veicolo antistante, pure nella prevedibilità di un probabile rallentamento del traffico in prossimità dello svincolo stradale, e fu costretto a frenare all'improvviso e a spostarsi repentinamente sulla corsia centrale per evitare un sicuro tamponamento.

Così commise una ulteriore infrazione alle prescrizioni dettate dall'art. 154, commi primo, lettere a - b - quinto, imponenti ai conducenti nella esecuzione di una manovra di cambiamento di corsia di assicurarsi di potere effettuare la manovra senza creare pericolo o intralcio agli altri utenti della strada, tenendo conto della posizione, distanza, direzione di essi, di segnalare con sufficiente anticipo la loro intenzione, di evitare brusche frenate e rallentamenti improvvisi.

La duplice manovra di frenata e di cambiamento di corsia irregolare interferì con l'autotreno condotto da [redacted] percorrente in posizione regolare la corsia centrale e sopraggiungente da dietro rispetto alla posizione dell'autoarticolato targato Roma, la cui velocità registrò una brusca e marcata riduzione per effetto della sottoposizione ad azione frenante e dello scarrocciamento.

Il compimento di una manovra di sorpasso dei veicoli lenti procedenti sulla corsia di marcia a destra, ad opera di [redacted], costituiva una manovra lecita e ammessa dalle norme disciplinanti la circolazione, se si considera che la visibilità a norma del comma secondo lett. a dell'art. 148 era ottima e idonea a consentire la manovra, che il conducente del veicolo che lo precedeva, un attimo prima della manovra di fortuna non aveva segnalato di volere eseguire analoga manovra, come da lett. b, che la strada era libera per uno spazio tale da consentire la completa esecuzione della manovra di sorpasso, come prescrive la lett. d..

L'improvvisa frenata e la conseguente immediata e marcata riduzione della velocità dell'autoarticolato di [redacted] nonché la contestuale deviazione a sinistra determinarono nello spazio di 1 - 2 secondi, trascorso nello spazio delle tracce di scarrocciamento del veicolo obliquanti





a sinistra, il repentino parziale affiancamento dell'autoarticolato sorpassante di [redacted] al veicolo [redacted] sorpassato, come univocamente dimostrano gli elementi probatori precisi e concludenti desumibili dalla specifica e attendibile deposizione resa dall'unico testimone oculare dell'intera dinamica del sinistro [redacted], e dalle tracce e dai dati tecnici rilevati dai verbalizzanti di Polizia Stradale, e la successiva immediata collisione tra i due autoarticolati affiancati sulla stessa corsia centrale rese impossibile al conducente del veicolo sorpassante l'esecuzione tempestiva di qualsiasi manovra di emergenza, per la imprevedibilità e inevitabilità di due circostanze concomitanti verificatesi per la condotta di guida irregolare altrui, da ravvisarsi nella improvvisa decelerazione marcata del veicolo che lo precedeva e nella repentina manovra di deviazione a sinistra, così da costituire grave intralcio alla circolazione, perchè non vi fu solo interferenza nella traiettoria del veicolo sorpassante, bensì vi fu una vera e propria intersecazione delle diverse traiettorie, una parallela all'asse stradale e una obliquante a sinistra nettamente inferiore dopo la frenata, e l'urto subito a destra dalla motrice che, pure se non violentissimo, sospinse la parte anteriore dell'autoarticolato di [redacted], proprio come afferma il test [redacted], verso il lato sinistro fino a provocarne lo scarrocciamento situato in via principale già sulla corsia di sinistra e quindi la perdita di controllo con l'abbattimento successivo del guard-rail centrale e l'invasione della opposta carreggiata.

Si deve pertanto escludere nell'analisi del comportamento di guida del conducente [redacted] al di là del rapporto di causalità materiale puramente naturalistico con l'evento mortale e lesivo prodottosi nel sinistro stradale a sfavore degli attori utenti coinvolti, l'esistenza di elementi di colpa generica per imprudenza, negligenza ed imperizia, e di colpa specifica per inosservanza di leggi, regolamenti e discipline, e negare la configurabilità di una imputazione colposa tale da costituire presupposto di diritto per attribuire una ipotesi di concorso di colpa sia in concreto ex art. 2043 Cod. civ., sia in astratto, ex art. 2054, comma secondo, tale da coinvolgerlo nella responsabilità colposa per il fatto commesso da [redacted], rivelatosi esclusivo responsabile dei danni cagionati dalla sua condotta irregolare e in astratto colpevole del reato di omicidio colposo e del reato di lesioni personali colpose gravi, previsti dagli artt. 589 - 590 C.P., obbliganti il colpevole e le persone e gli enti tenuti

veicolo a rispondere della sua azione illecita, in base alle leggi civili, come la società proprietaria del
presumibili veicolo Poste Italiane S.p.a. e come la società assicuratrice per la R.C.A., a risarcire in solido sia i
amica del danni patrimoniali cagionati dal fatto colposo sia i danni non patrimoniali, a norma dell'articolo 185
tradale, e C.P.

Si deve dunque accogliere la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale subito a norma
dell'art. 2059 cod. civ. dai prossimi congiunti della vittima di un fatto costituente reato, che nel caso
di specie è consistito nell'ingiusto turbamento dell'animo del coniuge in giovane età e delle figlie
minorenni per l'improvvisa scomparsa nella vita familiare, in tutti i suoi aspetti di assistenza
materiale, morale, affettiva, educativa, di costante collaborazione nell'affrontare ogni situazione
della vita quotidiana, della figura del marito e del padre, rivelatosi preziosa ed insostituibile nel
mantenimento delle relazioni personali, affettive, lavorative radicatesi in base alle necessità dei
coniugi e della prole nella necessità dei coniugi e della prole nella residenza familiare ormai fissata
in modo solido e duraturo nella città di Lucerna in Svizzera.

Si deve a tale proposito considerare che appare accertato un approfondimento dei sentimenti di
dolore e di sofferenza psicologica delle persone offese dalla perdita del prossimo congiunto,
determinato dalle necessità familiari imposte dopo l'evento luttuoso, impositive di un gravoso onere
di sradicamento dal centro elettivo nella città elvetica della vita familiare, sociale, interpersonale,
scolastica e lavorativa dei componenti del nucleo familiare rimasto orlato del capofamiglia, e di
fissazione di una nuova residenza in un piccolo Comune della Calabria di cui era originaria la
vittima [redacted] ove risiedevano i suoceri e i cognati di [redacted] Caterina, con
conseguenziali e difficili problemi di adattamento dei componenti superstiti della famiglia ad un
ambiente geografico, urbano, sociale, economico, culturale profondamente diverso, con usi,
tradizioni, costumi di complessa assimilazione per persone abituate a vivere, lavorare, studiare in
una città evoluta e al centro del Continente Europeo come Lucerna.





Per le suesposte considerazioni la liquidazione del danno non patrimoniale da morte del prossimo congiunto deve essere effettuata con riferimento ai valori massimi previsti nelle apposite tabelle della elaborazione giurisprudenziale in materia del Tribunale Civile di Roma, senza tenere conto del fattore di correzione negativo (riduzione fino al 30%) previsto per la presenza di altri congiunti conviventi, assegnando al coniuge e alle figlie minorenni del defunto, [redacted] Caterina ved. [redacted], nata [redacted], [redacted], nata a Lucerna il [redacted], [redacted], nata a Lucerna il [redacted], un ristoro patrimoniale determinato in uguale misura in EURO 180.000,00.

Si deve precisare che l'ammontare così elevato dell'indennizzo assegnato a ciascuna persona danneggiata, deve considerarsi come ristoro omnicomprensivo e definitivo per l'incisione su tutti gli interessi protetti, anche di rilievo costituzionale, del danno non patrimoniale da uccisione _____ del congiunto, consistente nella perdita del rapporto parentale, da collocarsi nell'area dell'art. 2059 in raccordo con alcune specifiche norme costituzionali (artt. 2 - 29 - 30 - 32 Cost.), poste a tutela non solo dell'integrità biopsichica delle persone lese anche in via indiretta o mediata, ma anche di esigenze personali non suscettibili di valutazione economica, come l'intangibilità degli affetti nella sfera familiare, la reciproca solidarietà e assistenza morale, materiale, culturale, educativa nell'ambito del nucleo familiare ristretto, l'inviolabilità della libera e piena esplicazione degli atti e comportamenti di formazione e realizzazione della persona umana, sia come coniuge sia come figlio, nell'ambito di quella peculiare cellula sociale primaria rappresentata dalla famiglia.

Pertanto, ogni altra richiesta di liquidazione di danni ulteriori, di cosiddetta natura esistenziale, deve essere reputata come inammissibile perchè le lesioni suaccennate devono considerarsi ricomprese nella valutazione equitativa, avente valore soddisfacente anche per detti esiti pregiudizievoli per i familiari, e ogni altra assegnazione di somme a titolo risarcitorio costituirebbe una ingiustificata duplicazione.

Il discorso deve essere diverso se si esaminano le concrete e tangibili conseguenze pregiudizievoli per le lesioni di natura neuropsichiatrica sofferte dalle persone di [redacted] Caterina e di [redacted]

[Handwritten signature]
20

Ri
COS
CO
C.T
cro
Per
dani
EUR
Per i
profe
base
utiliz
docu
LL.H
Con r
media
Poich
Adria
succes
un ses
Per il s
provve
assegna
Compe
valore a
82.117,

in proprio, per effetto causale prodotto dalla improvvisa e tragica morte del congiunto, «costituenti un vero e proprio danno alla salute di connotazione semplicemente biologica, che ha comportato e comporta secondo i dati obiettivi acquisiti e le valutazioni diagnostiche formulate dal C.T.U. inabilità temporanea e esiti permanenti, rigorosamente accertati e stimati in termini cronologici e numerici nelle relazioni peritali scritte depositate in atti.

Per detto danno biologico devono essere determinate in valore monetario attuale a favore delle danneggiate le seguenti somme complessive: a [redacted] Caterina EURO 24.245,00, a [redacted] EURO 16.913,00.

Per il lucro cessante inerente alle mancate contribuzioni monetarie a sfavore del coniuge e della prole cagionate dalla morte del congiunto [redacted] l'indennizzo deve essere calcolato in base al reddito di lavoro dipendente percepito per le prestazioni svolte di autista di autoarticolati utilizzati dalla sua impresa per il trasporto di merci in tutto il Continente europeo, reddito documentato nel suo complessivo ammontare annuo netto di FR. SV. 88.856, corrispondenti a LL.II: 108.404.320, in base al rapporto di cambio delle valute all'epoca (Lire 1200 = 1 F.S.)

Con riferimento al coefficiente 17.601, corrispondente all'età del defunto di anni 33, si ottiene mediante capitalizzazione la cifra di Lire 1.908.024.436, pari a EURO 985.412,38.

Poichè si deve avere riguardo ad una residua aspettativa di vita media di anni 40 per l'età di [redacted] al momento della morte, e alla prevedibile emancipazione economica delle figlie nei successivi 20 anni, si deve suddividere l'intera somma per due, assegnandone un terzo al coniuge e un sesto a ciascuna figlia (= EURO 164.235,39 = EURO 164.235,39 = EURO 82.117,66) *PER IL 1° PERIODO.*

Per il successivo ventennio, corrispondente all'emancipazione patrimoniale della prole, capace di provvedere al proprio mantenimento, si deve suddividere il reddito capitalizzato al 50% per due, assegnando al coniuge superstite EURO 246.353,00.

Competono, dunque, a [redacted] Caterina la somma complessiva di EURO 410.588,33, da rivalutare al valore attuale di EURO 472.176,58 (coeff. 1,15), a [redacted] EURO 82.117,66 ciascuna, da rivalutare al valore attuale di EURO 94.435,31 (coeff. 1,15 anno 1997).

 21

Le spese funebri, pure se da considerarsi necessarie, non sono state affatto documentate mediante esibizione delle relative ricevute e fatture fiscali, e neppure dimostrate mediante prove idonee ad essere valutate dal Giudice.

Se, come si afferma nelle deduzioni difensive, la documentazione relativa venne smarrita, poteva essere proposta prova testimoniale adeguata idonea a sopperire alla carenza di documenti, documenti che comunque potevano essere facilmente estratti dai registri delle imprese esecutrici delle varie prestazioni.

In ragione del palese omesso assolvimento dell'onere della prova imposto dall'art. 2697 C.C., la difesa non può fare riferimento al criterio previsto dall'art. 1226 Cod. Civ. della valutazione equitativa, costituente un rimedio per la parte diligente che ha dimostrato il danno e che non può definirlo nel suo preciso ammontare, e non per la parte inottemperante in senso assoluto a tali precisi adempimenti in materia probatoria.

In merito alle diverse eccezioni formulate dalle parti responsabili e condebitrici solidali, convenute in giudizio dalle persone danneggiate, si deve considerare che si appalesa come completamente fuori tema il dedotto fatto estintivo del diritto al risarcimento del danno patrimoniale specifico subito dai familiari superstiti per il venir meno dell'apporto economico del reddito percepito dal congiunto defunto, della "compensatio lucri cum danno", da applicarsi solo nella diversa ipotesi di identità di causa tra pregiudizio ed incremento patrimoniale, per consolidata giurisprudenza di legittimità (Cass. N. 8828/03; Cass. N. 10291/01; Cass. N. 1347/98; Cass. N. 1140/97).

Diverso e meritevole di esame è, invece, il fatto estintivo dipendente dal diritto dell'ente mutualistico straniero, nel caso di specie il S.u.v.a., di surrogarsi per l'eventuale indennità versata all'assicurato o agli aventi diritto, nei confronti del responsabile italiano e del suo assicuratore, per le erogazioni pecuniarie passate, presenti e future eseguite o da eseguirsi a favore dei familiari superstiti di un suo assistito, deceduto in Italia a causa di un incidente stradale.

E' vero che per effetto degli artt. 1203 - 1916 cod. civ. la surrogazione ha luogo di diritto a favore dell'assicuratore che ha pagato l'indennità, e che può chiedere al Giudice Italiano, a norma degli

art. 1916 e 28 L. N. 990 del 1969 la condanna del colpevole del sinistro e del suo assicuratore al rimborso delle somme erogate, ma solo in quanto dimostri la ammissibilità della sua azione sulla base del criterio di reciprocità, e cioè soltanto quando l'ordinamento giuridico di appartenenza, nel caso di specie la Repubblica Federale Svizzera, conceda uguale diritto all'omologo ente italiano.

E se l'ente mutualistico non partecipa al giudizio per fare valere il suo diritto di surrogazione nelle ragioni risarcitorie delle persone danneggiate, incombe sulle parti interessate a formulare eccezione a norma dell'art. 2697, comma secondo, l'onere di dimostrare in prima istanza l'anzidetta ammissibilità, e nel merito che si sia verificata una successione a titolo particolare nel diritto alla prestazione risarcitoria dai familiari superstiti all'ente gestore dell'assicurazione sociale.

Ora, nel caso in questione detta dimostrazione non è stata assolutamente offerta alla valutazione del Giudice, a norma degli artt. 115 - 116 C.P.C., se si osserva che all'esito del giudizio svoltosi nel corso di un quinquennio per l'elevato numero delle parti coinvolte e la complessità dell'istruzione probatoria, con numerose rogatorie nazionali ed estere, **DI DETTA PROVA NON VI È TRACCA.**

Gli strumenti processuali per pervenire ad una siffatta dimostrazione erano Adeguate e usufruibili da tutte le parti convenute interessate, come l'ammissione di una apposita istanza di esibizione dei documenti al terzo [redacted] o come la richiesta di chiamata in causa dello stesso [redacted] a norma dell'art. 106 C.P.C., o a norma dell'art. 107 c.p.c. .

Le parti interessate, invece, hanno assunto un comportamento processuale palesemente inerte o indifferente a dette esigenze di prova, e l'unico documento degno di essere esaminato è costituito da una richiesta inviata da [redacted] nel 1999 ai possibili responsabili del sinistro e ai loro assicuratori per rivalsa della somma complessiva erogata fino a quel momento ai beneficiari pari a FR. SV. 38.135,80, a titolo di rendita superstiti e indennità per spese funerarie.

Ma dall'anno 1999 fino ad oggi, nonostante siano trascorsi cinque anni, le stesse parti destinatarie della richiesta di rivalsa non sono state in grado di dimostrare che l'ente mutualistico svizzero abbia esercitato azione alcuna per recuperare detta somma e le somme eventualmente erogate in seguito, e quindi non solo non è provata neppure la pretesa di pagamento a norma dell'art. 1916 Cod. Civ., ma

neppure risultano dimostrate la certezza, la liquidità, l'esigibilità del credito per rivalsa dell'assicuratore surrogatosi nei diritti delle persone danneggiate sul lato patrimoniale.

In conclusione, le parti responsabili o assicuratrici nulla dimostrano riguardo ai profili di ammissibilità e ai fatti costitutivi della prospettata azione di rivalsa dell'ente gestore svizzero dell'assicurazione sociale, nè la consistenza, i termini e le modalità della pretesa monetaria nei loro confronti, limitandosi a fare deduzioni circostanziate nella comparsa conclusionale, come Poste Italiane S.P.A., non riscontrabili e quindi manifestamente contraddittorie quando si afferma con cifre definite l'entità di assegni pensionistici ai superstiti sin dal 1997, e non si spiega il motivo in base al quale per oltre un quinquennio nel processo nulla di preciso si è detto nè tanto meno provato.

Dunque, o si dimostra con serietà e con la necessaria diligenza in un processo l'obbligo sancito dalla legge di accantonare le somme corrispondenti alle prestazioni sociali erogate, ex art. 28, ovvero l'esistenza di una concreta azione di rivalsa esercitata dall'ente assicurativo straniero quale titolare del diritto trasferito in via di surroga legale dagli assistiti, oppure appare assolutamente inutile e meritevole di apprezzamento sfavorevole un contegno processuale diretto a celare la propria inerzia e l'inattività con invettive e frasi offensive verso la parte istante, legittimata ad esercitare il proprio diritto risarcitorio proprio per l'omessa dimostrazione di surroghe di terzi.

A tale proposito si deve osservare che l'ente elvetico di assicurazione sociale poteva essere facilmente reperito e interpellato nel corso di in quinquennio dalle parti convenute, le quali potevano acquisire valide informazioni documentate.

Se sono trascorsi sette anni dal sinistro e nessuna azione è stata proposta, è evidente che [redacted] non intende rivalersi o non può rivalersi, in base alle norme di diritto internazionale privato, anche perchè il mancato esercizio del diritto di surrogazione in via giudiziale senza alcuna ragione legittima l'assicuratore a pagare il risarcimento ai danneggiati.

Per la posizione processuale dell'altra parte danneggiata, intervenuta in giudizio, [redacted] le valutazioni diagnostiche peritali meritevoli di integrale condivisione per l'esauriente e

RIN

per la posizione processuale dell'altra parte danneggiata, intervenuta in giudizio, [redacted]

[redacted] le valutazioni diagnostiche peritali meritevoli di integrale condivisione per l'esauriente e analitica motivazione dei dati obiettivi acquisiti nelle indagini anamnestiche e nell'esame clinico, con il riscontro dei documenti sanitari, consentono di procedere ad una liquidazione dei danni personali nella misura di EURO 133.000,00 per esiti permanenti di danno biologico del 42%, EURO 7.000,00 per inabilità temporanea solo assoluta di giorni 176, EURO 55.000,00 per danno patrimoniale, dovuto a norma degli artt. 2059 c.c. (1) EURO 11.200,00 per l'apprezzabile (1) pregiudizio estetico prodotto dagli esiti cicatriziali descritti dai C.T.U. Dr. [redacted] [185 - 590] P.P., per l'esistenza del reato di lesioni colpose gravissime] oltre a EURO 3.400,00 per spese sanitarie medicinali, ticket, onorari medici e infermieri, spese odontoiatriche rivalutate del 15%, EURO 3.100,00 per rifacimento di protesi dentarie.

9029/0

LAPIR

P.A.
[Signature]

Le spese per capi di abbigliamento rovinati, oggetti personali e di lavoro possono essere congruamente liquidate in EURO 1.000,00 all'attualità, e le spese di trasporto e varie sono documentate per EURO 644,00 in valore attuale (EURO 560,00 X 1,15).

la Rosa,
Adriano,
riunito
ilmente

Le spese per l'assistenza prestata dal coniuge della persona lesa non possono essere rimborsate, poiché il soggetto legittimato a richiedere il rimborso è proprio [redacted] e non [redacted].

Dalla lettura del modello 730/98 dei redditi 1997 dichiarati da [redacted] quale percettore di una retribuzione annua per lavoro dipendente di EURO 30.125,00 (= Lire 58.350.000), si desume la base monetaria sulla quale si deve calcolare il risarcimento per l'incidenza determinata nella percentuale del 15% della invalidità permanente sulla capacità lavorativa specifica secondo le mansioni svolte, in un soggetto classe 1967, assegnando con applicazione dell'indice pari a 18,117 un indennizzo di EURO 81.866,20 da rivalutarsi in valore attuale pari a EURO 94.146,12 (coeff. 1,15).

azione
to del
mento
fosse
bbe il
che

Si deve considerare, invece, non dimostrato il preteso pregiudizio patrimoniale per mancato aggiungimento del volume di affari costituente base per la erogazione di un premio di produzione,

[Signature] 25

perchè le risultanze documentali IRPEF contraddicono l'asserzione difensiva e le semplici e generiche dichiarazioni testimoniali del coniuge [redacted] non consentono di acquisire prova seria e attendibile sulla effettiva esistenza di tale emolumento e sulla sua entità monetaria.

Ben diversa sarebbe stata l'assunzione di una deposizione del datore di lavoro o dei responsabili aziendali, che avrebbero potuto fornire dati certi e sicuri.

Si devono infine liquidare ai genitori del defunto [redacted] applicando i parametri riduttivi della non convivenza e della presenza di altri familiari, la somma dovuta per risarcimento del danno non patrimoniale per il reato di omicidio colposo grave ex art. 589 C.P., di EURO 56.000,00 ciascuno in valore monetari attuale, in riferimento alle notevoli differenze e distanze di vita familiare, lavorativa, e di residenza, tali da fare presumere una semplice frequentazione saltuaria e limitata nel tempo a brevi periodi di vacanza durante le festività principali e durante la stagione estiva. *SI DEVE INTENDERE GIÀ DOPO MORTE IL LORO CESSANTE IN TUTTA DEL 20% NELLA SOMMA LIQUIDATA*

Infine, in ordine alle posizioni processuali delle altre parti danneggiate Bernese Assicurazioni S.P.A. e S.R.L. [redacted], si deve osservare che è stata acquisita analitica, certa ed esauriente dimostrazione dei crediti vantati dalla prima per diritto di surrogazione in ragione dell'avvenuto pagamento del debito assicurativo verso la sua assicurata, a titolo di indennizzo dovuto in forza di contratto di assicurazione stipulato con la seconda giusta polizza NN. 0.159.628 per il trattore dell'autoarticolato Volvo tg. LU 12740, - =.277.390 per il semirimorchio frigorifero tg. LU 16839 (CH), nella misura di Fr. SV. 221.586,00, nonché dei crediti risarcitori vantati dalla seconda per Fr. SV. 52.407,50.

Il debito della parte responsabile e del suo assicuratore, condebitori solidali tenuti al pagamento dell'indennizzo assicurativo alle parti danneggiate, determinato in moneta estera, si estingue anche a norma dell'art. 1278 Cod. Civ. con la corresponsione di somma equivalente in moneta legale al corso del cambio al giorno del pagamento.

Relativamente agli effetti della mora sulla somma determinata in valuta estera, non è applicabile la svalutazione monetaria, non esistendo i parametri di riferimento consueti per stabilire il



[Handwritten signature]



deprezzamento nel corso degli anni della moneta avente corso legale in Italia, mentre si devono riconoscere ai sensi dell'art. 1282 Cod. civ. gli interessi nella misura legale, previsti senza distinzioni di sorta per i crediti liquidi ed esigibili di somme di denaro, con decorrenza dalla data del 06.04.1998 per Bernese, e dell'evento dannoso per S.r.l. [redacted]

Si devono, inoltre, calcolare per le persone danneggiate gli ulteriori indennizzi dovuti per il lucro cessante maturato dal settembre 1997 fino alla presente pronunzia, applicando equitativamente un saggio di interesse annuo del 3%, sulla base monetaria costituita dalla cifra intermedia tra il valore attuale del credito risarcitorio dovuto a ciascun avente diritto, e il valore corrispondente devalutato all'anno 1997 con coefficiente ISTAT pari a 1,15.

L'ammontare complessivo delle somme di denaro liquidate in valore attuale per risarcimento dei danni corrispondono a EURO 676.421,58 per [redacted] EURO 291.348,31, per [redacted] EURO 274.435,31, per [redacted] a EURO 308.490,12, e vengono rideterminate in base ai criteri di calcolo dettati per il lucro cessante in EURO 796.559,92 per [redacted] Caterina, EURO 343.094,30 per [redacted], EURO 323.177,40 per [redacted], in EURO 363.280,64 per [redacted]

A norma dell'art. 24 della L. N. 990 del 1969 alle aventi diritto Marra e Lapira sono state assegnate con apposita ordinanza le somme di lire 240.000.00 alla prima e di Lire 80.000.000 ciascuna alle seconde quali figlie del defunto [redacted] (= euro 123.949,70 - euro 41.316,55), e che devono essere imputate nella liquidazione definitiva del danno, previa rivalutazione monetaria del 2000 e interessi del 3% per lucro cessante, altrimenti si verificherebbe una ingiusta locupletazione a favore delle persone danneggiate per le somme liquidate come sopra in valore attuale, comprensivo anche di rivalutazione e interessi, calcolando pure detti crediti accessori sugli importi già corrisposti dall'assicuratore a titolo di acconto in corso di giudizio.

Applicando un coefficiente pari a 1,08 e l'interesse del 3% in ragione di anno, si perviene al risultato aritmetico di EURO 148.690,05 da detrarre a [redacted] Caterina, che rimane creditrice di

M



EURO 647.869,87, e di EURO 45.132,23 per le figlie [redacted] che rimangono creditrici di EURO 297.962,07 e di EURO 278.045,17.

Se si computano anche i crediti risarcitori determinati per i genitori del defunto [redacted] e per Bernese Ass.ni e S.r.l. Walter Husmann, previa conversione in EURO al cambio attuale (= EURO 1,5681), si ottiene un complessivo ammontare delle somme di denaro liquidate per le obbligazioni risarcitorie accertate di EURO 2.109.269,3, a fronte di un massimale assicurativo di EURO 774.68,00 (= Lire 1.500.000.000).

Competono, dunque, in proporzione a carico dell'assicuratore del responsabile del sinistro

(Assitalia S.p.a.) i seguenti parametri ridotti in proporzione con coefficiente di 2.7227328: a [redacted] Caterina EURO 292.558,97 - 148.690,05 già versati in acconto = 143.868,92; a [redacted] 126.011,00 - 45.132,23 già versati in acconto = 89.878,77 EURO, a [redacted] EURO 118.695,96 - 45.132,23, già versati in acconto = EURO 73.563,73, a [redacted] EURO 133.425,00, [redacted] EURO 20.567,57 ciascuno, a Bernese Ass.ni EURO 50.584,14 (= FR. SV. 79.320,79), a S.R.L. [redacted] EURO 12.274,79 (FR. SV. 19.248,11).

Con riferimento al concreto svolgersi della vicenda processuale non si deve ravvisare un comportamento colpevole dell'assicuratore del responsabile del sinistro Assitalia S.P.A., e si devono integralmente respingere le richieste formulate dalla pluralità delle parti danneggiate per un provvedimento di condanna dello stesso assicuratore a rispondere per i pagamenti dovuti agli aventi diritto dall'assicurato anche oltre il limite del massimale assicurato di Lire 1.500.000.000

Nella realtà trattasi di un incidente che cagionò danni manifestamente superiori al massimale ad una pluralità di persone e società sin dall'epoca del suo verificarsi, e Assitalia era vincolata all'osservanza della normale diligenza esigente la completa e corretta identificazione di tutti i danneggiati, l'accertamento e liquidazione dei diversi indennizzi e l'assegnazione delle somme di spettanza di ciascuno liquidate come risarcimento dei danni in misura proporzionalmente ridotta ai sensi del 1° comma dell'art. 27 della L. N. 990 del 1969.



Per altro, nel corso del giudizio lo stesso assicuratore ha messo a disposizione il residuo massimale versandone l'importo su un deposito bancario vincolato, rimettendosi alle disposizioni della sentenza per la sua ripartizione, ed esaurendo così in via definitiva ogni sua obbligazione pecuniaria originata per il sinistro dalla concessa copertura assicurativa.

Ne consegue che, una volta compiuto detto adempimento e ottemperato all'ordinanza di concessione delle provvisionali ex art. 24, deve essere univocamente esclusa ogni ipotesi di colpa dell'assicuratore per ritardo o negligenza nell'adempimento.

Si devono, infine, ravvisare gli elementi costitutivi delle espressioni sconvenienti ed offensive di cui all'art. 89 C.P.C. nelle scritture difensive conclusive di Bernese e [redacted] nei confronti delle parti attrici Ma²ta e Lapira, contenenti qualificazioni indecorose e umilianti dirette alle medesime come parenti della vittima e come danneggiate, con riferimento alle loro pretese risarcitorie.

Il contegno processuale di dette parti è stato improntato ad una ordinaria gestione dei propri interessi per l'attuazione del diritto vantato, e se come afferma il difensore di Bernese - Husmann vi era ampia possibilità di acquisire anche via telefono presso gli uffici [redacted] in Svizzera i dati relativi alla posizione dei superstiti rispetto alla pratica di erogazione di un assegno pensionistico effettuata per il congiunto deceduto per un incidente di lavoro, non appare affatto giustificato e lecito riversare su dette parti l'inerzia processuale e le inadempienze eventuali nei doveri di rappresentanza e difesa delle controparti aventi un interesse contrastante a eccepire il fatto impeditivo o estintivo della obbligazione risarcitoria, e a dimostrarlo ex art. 2697 co. 2 Cod. Civ. Né dette parti potevano pretendere, vigendo nel sistema processuale civile il principio dispositivo e non il principio inquisitorio, che fosse il Giudice Civile a svolgere indagini non dovute e non previste nella fase di istruzione della causa, per sopperire al mancato assolvimento di precisi oneri e doveri difensivi.

In tema di regolamentazione delle spese di lite, si deve applicare la regola generale della responsabilità processuale dettata dalla soccombenza, a norma dell'art. 91 C.P.C., con l'unica

eccezione della compensazione da disporsi verso le parti danneggiate intervenute

intempestivamente.

P.Q.M.

Il Tribunale Civile di Roma, in composizione monocratica, in persona del Giudice designato nelle cause civili iscritte ai NN. 06835 anno 1998 - 00298 anno 1999, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione, deduzione respinta, così provvede:

- 1) Accerta la responsabilità civile per fatto colposo avente incidenza causale esclusiva nella produzione del sinistro stradale avvenuto il giorno [redacted] nel tratto della Tangenziale Ovest progressiva chilometrica 06 + 259, sulle carreggiate SUD e NORD, in territorio del Comune di Milano, del convenuto [redacted], quale conducente dell'autoarticolato marca e modello FIAT IVECO 190 tg: Roma [redacted], composto anche da semirimorchio tg: Roma 073061, di proprietà della parte Poste Italiane S.p.a., in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, e ritenuta la sussistenza nella condotta e nell'evento lesivo verificatosi degli elementi costitutivi dei reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi ex art. 589 - 590 C.P., condanna in solido le parti medesime a titolo di risarcimento dei danni anche non patrimoniali cagionati ai familiari del defunto [redacted] previa detrazione delle somme assegnate a titolo di provvisoria da imputarsi nella liquidazione definitiva del danno al pagamento delle seguenti somme: ^{RESIDUE} EURO 647.869,87 in proprio a [redacted] Caterina, EURO 297.962,07 a [redacted], EURO 278.045,00 a [redacted] legalmente rappresentata dall'esercente la potestà genitoriale [redacted] Caterina, EURO 56.000,00 ciascuno a [redacted] [redacted], oltre a interessi di legge dalla sentenza.
- 2) Condanna, altresì, in solido le stesse parti responsabili [redacted] e Poste Italiane a titolo di risarcimento dei danni anche non patrimoniali, al pagamento di EURO 363.280, alla parte [redacted], oltre a interessi di legge dalla sentenza;
- 3) Condanna, in solido tra loro [redacted] e Poste Italiane S.p.a., a titolo di rivalsa assicurativa e di risarcimento dei danni materiali, al pagamento delle seguenti somme: FI



Handwritten signature and initials

221.586,00 a favore di Bernese Assicurazioni S.P.A., in persona del L.R. pro tempore, FR. SV.
52.407,50 a favore di S.r.l. [redacted] in persona del legale rappresentante pro tempore,
oltre a interessi di legge come in motivazione.

4) Condanna la parte convenuta Assitalia "Le Assicurazioni d'Italia" S.P.A., in persona del L.R.
pro tempore, quale assicuratrice del veicolo del responsabile, al pagamento in solido con questo
del risarcimento dei danni liquidati fino a concorrenza delle somme così stabilite a norma
dell'art. 27 L. N. 990 del 1969; entro il limite di massimale assicurato di EURO 774.685,00: a
[redacted] Caterina EURO 143.868,92, a [redacted] EURO 80.878,77 a [redacted]
EURO 73.563,73, a [redacted] 133.425,00 [redacted]
EURO 20.567,73 ciascuno, di FR. SV. 79.320,99 e di FR. SV. 19.248,11 rispettivamente a
Bernese Assicurazioni S.p.a., s.r.l. [redacted] 5) nei confronti delle parti convenute
[redacted] e C. S.n.c., in persona del L.R., Zurigo Assicurazioni
S.A. —Rappresentanza Generale per l'Italia S.P.A.; in persona del L.R., Ministero delle
Comunicazioni, in persona del Ministro pro tempore .

6) Dichiara inammissibili le domande giudiziali di risarcimento proposte dalle parti intervenute
[redacted]
[redacted]

7) Condanna in solido le parti convenute soccombenti [redacted] Poste Italiane S.P.A.,
Assitalia "Le Assicurazioni d'Italia" S.P.A. alla rifusione delle spese di lite a [redacted] Caterina, in
proprio e n.q. di rappresentante delle figlie minori [redacted] che si liquidano nella
misura di EURO 6.089,03 per esborsi, compresi oneri di C.t.u., EURO 14.407,44 per diritti, EURO
25.592,56 per onorari, Euro 4.000,00 ex art. 15 Tar Civ.;, oltre a IVA e C.P.A. di legge, da distrarsi
a favore dell' Avv.to F.. Sposato dichiarato antistatario ex art. 93 C.P.C., nonché a [redacted]
[redacted], in misura di EURO 1.581,40 per esborsi, EURO 4.800,00 per diritti, EURO
10.200,00 per onorari con distrazione; condanna le stesse parti convenute soccombenti suindicate a
rimborsare le spese di lite a Bernese Ass.mi S.p.a. e a s.r.l. [redacted] nella misura di EURO

RICHIESTA LE DOMANDE DI RISARCIMENTO DEI DANNI PROPOSTE DALLE PARTI STAZIA
CATERINA, LA PIRA RICCARDO, GARDONA, RINALDO, RICCARDO ANGELA, REINA ROBERTO 34



2.113,21 per esborsi, EURO 4.701,31 per competenze, EURO 9.100,00 per onorari, oltre a I.V.A. e C.P.A. di legge; condanna, altresì, le stesse parti convenute soccombenti in solido a rifondere le spese processuali a [redacted] nella misura di EURO 265,25 per esborsi, EURO 3.000,00 per diritti, EURO 6.000,00 per onorari, oltre a I.V.A. e C.P.A. di legge, 10% ex art. 15 TAR CIV.; condanna [redacted]

[redacted] Ass.ni S.p.a. e S.r.l. [redacted] in solido e nella misura del 50% per la prima, e per le seconde, in ragione della rispettiva posizione processuale, ex art. 97 C.P.C., al pagamento delle spese di lite a [redacted] C. S.N.C., in persona del L.R., che si liquidano per ciascuna parte in EURO 450,55 per esborsi, EURO 8.532,00 per diritti, EURO 20.200,00 per onorari a favore di [redacted] S.N.C., e in Euro 350,00 per esborsi, EURO 9.000,00 per diritti, EURO 21.000,00 per onorari, a Zurigo Ass.ni S.a., oltre a I.V.A. e C.P.A. di legge; compensa per intero le spese di giudizio per tutte le altre e diverse posizioni processuali;

8) Ordina a norma dell'art. 89 C.P.C. la cancellazione delle espressioni offensive indicate in comparsa conclusionale e replica di parte Bernese Ass.ni - [redacted], contro le parti [redacted] Caterina, [redacted]

Così deciso in Roma, in data 30 gennaio 2004

IL GIUDICE DES.

una postilla apposta al N.5 del capo della sentenza a pagina 31 da "RIVETTA" e "HUSTANN"

IL GIUDICE NELLENTATO

**IL DIRIGENTE
(GIOVANNI BARONE)**

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

Ufficio copie - Sentenze
LA PRESENTE SENTENZA È STATA REGISTRATA
A DER. O IL 29/3/04 AL N. 1781
MOD. 9 ART. 1701 CAMP. (EURO) 6.827,64
COME DA ATTESTAZIONE DELL'AGENZIA DELLE
ENTRATE DI ROMA 2 APOSTA IN CALCE ALLA
COPIA AUTENTICA INVIATA AI SENSI DELL'ART.
278 DEL T.U. 115 DEL 30.05.2002
ROMA 6/5/04

Depositato in Cancelleria
Roma, il 27 FEB. 2004

IL DIRETTORE DI CANCELLERIA
DIRIGENTE
(GIOVANNI BARONE)

DIRITTI DI COPIA